

(aderente)

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI ¹

Il/La sottoscritto/a
cognome
nome

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

nato/a a prov. il/...../.....

residente a prov. CAP

via n.

tel.

**ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., sotto la sua esclusiva responsabilità,
DICHARA che**

- l'importo versato nell'anno al Fondo Pensione FONDEMAIN con valuta/...../..... di € , costituisce reintegro dell'anticipazione ottenuta nell'anno per le motivazioni e l'importo di seguito indicati:

☐ Spese Sanitarie	€
☐ Spese Prima Casa	€
☐ Ulteriori Esigenze/Congedi	€

- il suddetto importo è da destinare come segue:
- ☐ € per contributi da dedurre dal reddito complessivo (fino ad un massimo di € 5.300,00);

¹ Circolare n. 70 del 18/12/2007 dell'Agenzia delle Entrate: "[...] in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro".

- ☐ €, eccedenti l'importo di € 5.300,00, da destinare al reintegro della posizione individuale sul quale spetta il credito d'imposta corrispondente a quella trattenuta al momento della fruizione dell'anticipazione relativamente al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato²;
- ☐ € da considerare contributi non dedotti in quanto eccedenti l'importo massimo deducibile e quello sul quale spetta il credito d'imposta³.

Data

Firma

² Circolare n. 70 del 18/12/2007 dell'Agenzia delle Entrate: "[...] Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura. [...] Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate [...]".

³ I contributi versati al fine di riscostituire le posizioni individuali ridotti per effetto di anticipazioni percepite sino al 31/12/2006 non conferiscono il diritto al credito d'imposta; le relative somme sono destinate ad incrementare la posizione individuale complessiva e vanno qualificate come contribuzioni ordinarie.